REGOLAMENTO (CEE) N. 3546/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1990

relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1991 e recante modifica dei prezzi e degli importi fissati in ecu per la stessa campagna in seguito al riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 ha introdotto un regime di limitazione della garanzia applicabile a ciascuna campagna di commercializzazione; che i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 25 dello stesso regolamento prevedono, nel caso in cui il Regno Unito applichi transitoriamente il regime del premio variabile, che il regime di limitazione della garanzia si applichi separatamente alla Gran Bretagna, da un lato, e a tutte le altre regioni, dall'altro; che il paragrafo 4 dello stesso articolo prevede tuttavia che le riduzioni del prezzo di base effettuate per la Gran Bretagna, da un lato, e per i restanti paesi della Comunità, dall'altro, vengano conglobate gradualmente in una riduzione unica proporzionalmente alla soppressione effettiva del premio variabile durante ogni campagna;

considerando che le modalità di applicazione di tale regime sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 980/89 (5);

considerando che per la campagna 1991 la stima del patrimonio ovino supera il quantitativo massimo garantito e comporta la fissazione di un coefficiente riduttore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (6), stabilisce l'elenco dei prezzi e degli importi relativi al settore delle carni ovine ai quali viene applicato il coefficiente dell'1,001712 a decorrere dalla data di inizio della campagna di commercializzazione 1991, nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90 prevede che vengano precisate le relative riduzioni;

considerando che per la campagna 1991 il premio di base nel settore delle carni ovine è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1322/90 del Consiglio (7); che la stagionalizzazione del prezzo di base e del livello guida è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 1973/90 del Consiglio (8);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1991:

a) il coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89 è il seguente:

— Gran Bretagna:	9,0,
— resto della Comunità:	6,0;

b) tenuto conto del ravvicinamento di cui all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il coefficiente effettivamente applicabile è il seguente:

— Gran Bretagna:	8,10,
— resto della Comunità:	6,45.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1991 il prezzo di base fissato in ecu dal Consiglio per il settore delle carni ovine, e ridotto in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90, è pari a 431,58 ecu/100 kg peso carcassa.

2. Per la campagna di commercializzazione 1991 i prezzi di base stagionalizzati fissati in ecu dal Consiglio per il settore delle carni ovine, e ridotti in conformità

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
(4) GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.
(5) GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 29.
(6) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.
(7) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 16.
(8) GU n. L 179 del 12. 7. 1990, pag. 1.

dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90, sono quelli indicati all'allegato I.

3. Per la campagna di commercializzazione 1991 gli importi settimanali del livello guida, ridotti in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 e previa applicazione del coefficiente riduttore di cui all'articolo 1, lettera b) del presente regolamento, secondo quanto dispone l'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, sono costituiti dagli importi indicati all'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

CAMPAGNA 1991

(in ecu/100 kg — peso carcassa)

Settimana che inizia il	Settimana	Prezzo di base
7 gennaio 1991	1	440,99
14 gennaio 1991	2	449,47
21 gennaio 1991	3	459,58
28 gennaio 1991	4	466,32
4 febbraio 1991	5	474,82
11 febbraio 1991	6	481,45
18 febbraio 1991	7	485,17
25 febbraio 1991	8	487,84
4 marzo 1991	9	490,75
11 marzo 1991	10	493,20
18 marzo 1991	11	494,70
25 marzo 1991	12	494,70
1° aprile 1991	13	493,77
8 aprile 1991	14	493,15
15 aprile 1991	15	492,63
22 aprile 1991	16	490,36
29 aprile 1991	17	486,97
6 maggio 1991	18	482,99
13 maggio 1991	19	478,97
20 maggio 1991	20	472,47
27 maggio 1991	21	465,98
3 giugno 1991	22	453,46
10 giugno 1991	23	441,84
17 giugno 1991	24	430,44
24 giugno 1991	25	418,93
1° luglio 1991	26	407,42
8 luglio 1991	27	397,65
15 luglio 1991	28	388,21
22 luglio 1991	29	384,32
29 luglio 1991	30	382,44
5 agosto 1991	31	381,73
12 agosto 1991	32	381,73
19 agosto 1991	33	381,73
26 agosto 1991	34	381,73
2 settembre 1991	35	381,73
9 settembre 1991	36	381,73
16 settembre 1991	37	381,73
23 settembre 1991	38	381,73
30 settembre 1991	39	382,25
7 ottobre 1991	40	382,26
14 ottobre 1991	41	382,56
21 ottobre 1991	42	383,04
28 ottobre 1991	43	385,02
4 novembre 1991	44	387,99
11 novembre 1991	45	391,00
18 novembre 1991	46	396,63
25 novembre 1991	47	402,26
2 dicembre 1991	48	407,90
9 dicembre 1991	49	414,38
16 dicembre 1991	50	422,89
23 dicembre 1991	51	431,38
30 dicembre 1991	52	437,89

ALLEGATO II

CAMPAGNA 1991

(in ecu/100 kg — peso carcassa)

Settimana che inizia il	Settimana	Livello guida
7 gennaio 1991	1	344,48
14 gennaio 1991	2	351,10
21 gennaio 1991	3	359,00
28 gennaio 1991	4	364,27
4 febbraio 1991	5	370,90
11 febbraio 1991	6	376,08
18 febbraio 1991	7	378,99
25 febbraio 1991	8	381,08
4 marzo 1991	9	383,35
11 marzo 1991	10	385,26
18 marzo 1991	11	386,44
25 marzo 1991	12	386,44
1° aprile 1991	13	385,71
8 aprile 1991	14	385,22
15 aprile 1991	15	384,82
22 aprile 1991	16	383,05
29 aprile 1991	17	380,39
6 maggio 1991	18	377,29
13 maggio 1991	19	374,15
20 maggio 1991	20	369,07
27 maggio 1991	21	364,00
3 giugno 1991	22	354,22
10 giugno 1991	23	345,15
17 giugno 1991	24	336,24
24 giugno 1991	25	327,25
1° luglio 1991	26	318,26
8 luglio 1991	27	310,62
15 luglio 1991	28	303,25
22 luglio 1991	29	300,21
29 luglio 1991	30	298,74
5 agosto 1991	31	298,19
12 agosto 1991	32	298,19
19 agosto 1991	33	298,19
26 agosto 1991	34	298,19
2 settembre 1991	35	298,19
9 settembre 1991	36	298,19
16 settembre 1991	37	298,19
23 settembre 1991	38	298,19
30 settembre 1991	39	298,59
7 ottobre 1991	40	298,60
14 ottobre 1991	41	298,83
21 ottobre 1991	42	299,21
28 ottobre 1991	43	300,76
4 novembre 1991	44	303,08
11 novembre 1991	45	305,43
18 novembre 1991	46	309,83
25 novembre 1991	47	314,23
2 dicembre 1991	48	318,63
9 dicembre 1991	49	323,69
16 dicembre 1991	50	330,34
23 dicembre 1991	51	336,97
30 dicembre 1991	52	342,06